

Pubblicato il 10/05/2021

N. 01667/2021 **REG.PROV.PRES.**
N. **03607/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3607 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Centro di Formazione Professionale "Cash di D'Addio Dario", Centro di Formazione Aspt, Associazione Culturale Venere, Centro di Formazione Ci. Effep. S.r.l.s, Centro di Formazione Alfa Accademy S.r.l., Centro di Formazione La Gioiosa Cooperativa Sociale, Centro Studi per la Formazione "Campania Sviluppo", Time Out Service S.r.l.s, Istituto Sa.Dra S.r.l., Istituto Arete', Ente di Formazione Professionale Assofram S.r.l., Scuola S.G. Moscati, Centro di Formazione New Form Accademy, Icaro Centro Studi, Ricerca e Formazione, Multicenter School, Centro Studi Europa 2000, Centro Studi Tempus Nostrum, Centro di Formazione Coop. Demetra Formazione, Salvatore Pirone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Davide Tartaglione non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Centro di Formazione Acief S.r.l. in persona del L.R.P.T., Accademia Ilef S.r.l. in persona del L.R.P.T., Centro di Formazione Professionale Csp S.r.l., Centro di Formazione Pform S.r.l., Centro di Formazione Canzano M&M S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2012¹ con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023;
- della nota prot. n. 3899 del 22/03/2021 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V, Personale ATA di chiarimenti sul DM di cui sopra;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati, anteriori e successivi, ancorchè non conosciuti, ivi compreso il blocco dell'inserimento dei centri ricorrenti nella piattaforma della regione Campania.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro di Formazione Professionale "Cash di D'Addio Dario" il 6/5/2021:

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- Del provvedimento di atti ed estremi ignoti con il quale è stato disposto dalla Regione Campania il blocco a far data dal 17/12/2020 al 2/02/2021 della possibilità di inserimento di nuovi progetti relativi ai corsi di formazione finalizzati al rilascio delle qualifiche professionali spendibili ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, già impugnato con il ricorso introduttivo ed oggi nuovamente impugnato con il presente atto di motivi aggiunti per la sua rinnovata lesività alla luce della disposta proroga al 26 aprile 2021 del termine di presentazione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA previsto dall'art. 4, comma 1, del DM 3 marzo 2021, n. 50;
- Del silenzio-rifiuto opposto dalla Regione Campania sulle istanze-diffide avanzate dai centri di formazione della Campania e dalle loro Agenzie formative associate al fine di ottenere lo sblocco della piattaforma per l'accreditamento dei corsi di formazione professionale;
- Del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 138 del 20/04/2021 di proroga al 26 aprile del termine di presentazione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA previsto dall'art. 4, comma 1, del DM 3 marzo 2021, n. 50;
- Nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, successivi e, o comunque connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di cui ai motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

Vista altresì l'istanza di abbreviazione dei termini ex art.53 cpa;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Accoglie l'istanza di abbreviazione dei termini.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Rinvia le parti alla camera di consiglio del 25.5.2021 per l'esame collegiale dell'istanza cautelare.

Così deciso in Roma il giorno 9 maggio 2021.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO